

# Documento di Ricerca n. 161R (Revised)

# La relazione sulle questioni fondamentali

Il presente Documento di Ricerca sostituisce il Documento di Ricerca n. 161 (Febbraio 2011) che è stato aggiornato per tenere conto della pubblicazione dei principi di revisione internazionali (ISA Italia).

Il presente documento intende definire le linee guida di comportamento del revisore ai fini della redazione della relazione sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale, e in particolare sulle carenze significative rilevate nel sistema di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria, che deve essere presentata al Comitato per il controllo interno e la revisione contabile, in accordo con le disposizioni dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. 39/2010.

Il presente Documento di Ricerca intende trattare esclusivamente il tema della Relazione di cui all'art. 19 del Decreto è non è quindi da ritenersi applicabile nel caso di società che non si qualificano come EIP.

Gennaio 2016 (Aggiornamento dell'edizione Febbraio 2011)

# Documento di Ricerca n. 161R

Gennaio 2016

## LA RELAZIONE SULLE QUESTIONI FONDAMENTALI

#### **PREMESSA**

Il presente Documento di Ricerca sostituisce il Documento di Ricerca n. 161 (Febbraio 2011) che è stato aggiornato per tenere conto della pubblicazione dei principi di revisione internazionali (ISA Italia)<sup>1</sup>.

#### 1. SCOPO DEL DOCUMENTO

Il presente Documento intende definire le linee guida di comportamento del revisore ai fini della redazione della relazione sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale, e in particolare sulle carenze significative rilevate nel sistema di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria (di seguito, anche solo la "Relazione"), che deve essere presentata al Comitato per il controllo interno e la revisione contabile (di seguito, anche solo il "Comitato"), in accordo con le disposizioni dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. 39/2010<sup>2</sup> (di seguito, anche solo il "Decreto").

Il presente Documento di Ricerca intende trattare esclusivamente il tema della Relazione di cui all'art. 19 del Decreto e non è quindi applicabile per le società che non si qualificano come EIP.

#### 2. RUOLO DEL COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO E LA REVISIONE CONTABILE

La direttiva comunitaria 2006/43/CE prevede l'obbligo, per le società che rientrano nella categoria degli enti di interesse pubblico, di nominare un Comitato per il controllo interno e per la revisione contabile.

L'articolo 19 del Decreto ha recepito nel nostro ordinamento le previsioni della direttiva sopra richiamata: tale norma individua, infatti, le funzioni che il Comitato è chiamato a svolgere e quale organo debba assumere tale qualifica.

Adottati con Determina del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Ragioneria Generale dello Stato) del 23 dicembre 2014

Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2010 – Supplemento Ordinario n. 58, in vigore dal 7 aprile 2010.

Sotto il primo profilo, ai sensi dell'art. 19 del Decreto, il Comitato vigila:

- sul processo di informativa finanziaria;
- sull'efficacia dei sistemi di controllo interno, di revisione interna, se applicabile, e di gestione del rischio;
- sulle attività di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati;
- sull'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale, in particolare per quanto concerne la prestazione di servizi non di revisione all'ente sottoposto alla revisione legale dei conti.

La norma sopra richiamata non chiarisce, tuttavia, le modalità di svolgimento della suddetta attività di vigilanza.

Con riferimento all'individuazione dell'organo chiamato a ricoprire le funzioni del Comitato, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del Decreto, nelle società che adottano sistemi di amministrazione e controllo tradizionale il Comitato si identifica con il collegio sindacale.

Nell'ambito degli enti che adottano il sistema dualistico, le funzioni del Comitato possono essere esercitate, a scelta della società, dal consiglio di sorveglianza oppure da un comitato costituito al suo interno. Nel caso in cui il consiglio di sorveglianza abbia il potere di deliberare in ordine alle operazioni strategiche e ai piani industriali e finanziari della società predisposti dal consiglio di gestione, ai sensi dell'articolo 2409 terdecies, lett. f-bis, del codice civile, le funzioni del Comitato devono essere necessariamente esercitate da un comitato costituito all'interno del consiglio di sorveglianza.

Infine, nelle società che adottano il sistema monistico, il Comitato si identifica con il comitato per il controllo sulla gestione.

### 3. PRINCIPI DI REVISIONE DI RIFERIMENTO

In assenza di diversa e/o specifica indicazione dell'art. 19 del Decreto, si ritiene che per identificare i contenuti e le definizioni utili ai fini della predisposizione della Relazione il revisore si debba necessariamente attenere alle regole professionali applicabili nella fattispecie. In particolare, l'art. 19 del Decreto non reca una definizione né di "questioni fondamentali" né di "carenze significative nel sistema di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria".

La Relazione sulle questioni fondamentali appare peraltro inquadrabile, tenuto conto delle disposizioni dei principi di revisione internazionali (ISA Italia) 260 - Comunicazione con i responsabili delle attività di governance e (ISA Italia) 265 - Comunicazione delle carenze nel controllo interno ai responsabili delle attività di governance ed alla direzione<sup>3</sup>, nel novero delle comunicazioni delle osservazioni emerse dalla revisione che, secondo il giudizio del revisore, sono

Entrambi i principi richiamano la relazione sulle questioni fondamentali: cfr. ISA Italia 260 par. 19 nota 1quater e ISA Italia 265 par. 9 nota 4-bis.

significative e pertinenti alla loro responsabilità di supervisione del processo di predisposizione dell'informazione finanziaria.4

I principi di revisione internazionale (ISA Italia) 260 e 265<sup>5</sup> costituiscono quindi il riferimento professionale per definire le modalità, la tempistica e i contenuti delle comunicazioni del revisore agli organi di governance, e pertanto della redazione della relazione del revisore sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale e, in particolare, sulle carenze significative nel sistema di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria.

Come in precedenza precisato, il presente Documento di Ricerca intende trattare esclusivamente il tema della Relazione di cui all'art. 19 del Decreto e non è quindi applicabile per le società che non si qualificano come EIP. E' inoltre da evidenziare che la Relazione non è da intendersi sostitutiva delle comunicazioni nei confronti degli altri organi di governance che il revisore è tenuto a formulare ai sensi del principio di revisione internazionale (ISA Italia) 260.

Infine, fermo restando l'obbligo sancito dall'art. 19, comma 3, del Decreto, il revisore legale e la società di revisione potranno ritenere opportuno predisporre in alcune circostanze, in aggiunta alla Relazione di cui alla norma sopra richiamata, una lettera di suggerimenti per la Direzione (la c.d. management letter) dopo la conclusione del procedimento revisionale, al fine di comunicare le eventuali carenze rilevate nel sistema di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria.

### OBBLIGHI INFORMATIVI DEI REVISORI

Preliminarmente, è opportuno precisare che i fatti e le circostanze d'interesse per lo svolgimento delle attività di governance (nell'ambito dei quali devono essere inquadrate le questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale, che costituiscono l'oggetto della Relazione) comprendono soltanto quelli che sono venuti all'attenzione del revisore nel corso del normale svolgimento della revisione del bilancio. Infatti, il revisore non è responsabile, nello svolgimento della sua attività, della definizione di procedure specificamente finalizzate all'individuazione di fatti e circostanze d'interesse per lo svolgimento delle attività di governance. Di conseguenza, anche la Relazione non può costituire una garanzia che siano rilevati tutti i fatti e le circostanze d'interesse per lo svolgimento dei doveri attribuiti al Comitato dall'art. 19, comma 1, del Decreto né rappresentare un giudizio sull'efficacia del controllo interno dell'impresa.

L'identificazione delle "questioni fondamentali" e delle "carenze significative" rilevate nel sistema di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria è il risultato di un processo che impone l'utilizzo del giudizio professionale del revisore sulla base di specifici elementi ed indicatori scaturiti dal procedimento revisionale<sup>6</sup>.

Il principio di revisione internazionale ISA Italia 260 definisce "Responsabili delle attività di governance: la persona, o le persone, ovvero l'organizzazione, o le organizzazioni, responsabili della supervisione della direzione strategica dell'impresa

e degli obblighi relativi alla rendicontazione dell'impresa. Tali responsabilità includono la supervisione del processo di predisposizione dell'informazione finanziaria. In alcuni ordinamenti giuridici per alcune imprese, i responsabili delle attività di governance possono comprendere anche esponenti della direzione come, ad esempio, membri con responsabilità esecutive di un organo di governo di un'impresa del settore privato o pubblico, o un proprietario-amministratore".

Cfr. ISA 260, paragrafo A.40 e ISA 265, paragrafo A.13.

Per quanto riguarda le carenze significative nel controllo interno cfr. ISA Italia 265, paragrafi A5, A6 e A7.

Il revisore non potrà che individuare le suddette carenze significative limitatamente ai processi di redazione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato, se redatto, da lui esaminati, in quanto le procedure di revisione svolte non si estendono di norma ai processi che portano alla predisposizione ed emissione di altre comunicazioni finanziarie quali ad esempio comunicati stampa, relazioni trimestrali, altre comunicazioni per operazioni straordinarie.

Sebbene non chiaramente esplicitato dalla normativa si ritiene che la Relazione debba riguardare le questioni fondamentali emerse con riferimento anche al bilancio consolidato, in caso di sua redazione. Tale interpretazione si evince dal combinato disposto dell'art. 19 del Decreto che prevede una "relazione sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale" e dell'art. 1, comma 1, lettera m) dello stesso Decreto che definisce la revisione legale come "la revisione dei conti annuali o dei conti consolidati effettuata in conformità alle disposizioni del presente Decreto".

Ai fini della definizione delle "questioni fondamentali" da includere nella Relazione, il riferimento è costituito dal paragrafo 16 del principio (ISA Italia) 260 secondo il quale il revisore ha un obbligo specifico di comunicazione dei risultati significativi emersi nel corso del procedimento revisionale. Al riguardo, ai sensi di tale principio di revisione, il revisore deve comunicare ai responsabili delle attività di *governance*:

- (a) il punto di vista del revisore in merito agli aspetti qualitativi significativi delle prassi contabili adottate dall'impresa, compresi i principi contabili, le stime contabili e l'informativa di bilancio. Ove applicabile, il revisore deve spiegare ai responsabili delle attività di *governance* le ragioni per cui una prassi contabile significativa, accettabile secondo il quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile, non è la più appropriata per le circostanze specifiche dell'impresa<sup>7</sup>;
- (b) le eventuali difficoltà significative incontrate nel corso della revisione contabile;
- (c) tranne nei casi in cui tutti i responsabili delle attività di *governance* siano coinvolti nella gestione dell'impresa:
  - (i) eventuali aspetti significativi emersi dalla revisione discussi o oggetto di corrispondenza con la direzione:
  - (ii) le attestazioni scritte richieste dal revisore;
- (d) eventuali altri aspetti emersi dalla revisione contabile che, secondo il giudizio professionale del revisore, sono significativi ai fini della supervisione del processo di predisposizione dell'informazione finanziaria.

Con riferimento alle "carenze significative" rilevate nel sistema di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria, di cui al comma 3 dell'art. 19 del Decreto, il principio di revisione internazionale (ISA Italia) 265 reca le seguenti definizioni:

- (a) Carenza nel controllo interno Una carenza esiste quando:
  - (i) Un controllo è configurato, messo in atto ovvero opera in modo tale da non consentire la prevenzione, o l'individuazione e la correzione, in modo tempestivo, di errori nel bilancio; ovvero
  - (ii) Non esiste un controllo necessario per prevenire, ovvero per individuare e correggere, in modo tempestivo, errori nel bilancio.

\_

Sul punto si veda in particolare l'Appendice 2 all'ISA Italia 260.

(b) Carenza significativa nel controllo interno<sup>8</sup> – Una carenza, o una combinazione di carenze nel controllo interno che, secondo il giudizio professionale del revisore, siano sufficientemente importanti da meritare di essere portate all'attenzione dei responsabili delle attività di governance.

#### 5. TEMPISTICA E MODALITÀ DI COMUNICAZIONE AL COMITATO

Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) 260 prevede che "il revisore deve comunicare per iscritto ai responsabili delle attività di governance relativamente ai risultati significativi emersi dalla revisione se, secondo il proprio giudizio professionale, una comunicazione verbale non sarebbe adeguata. Non occorre peraltro che le comunicazioni scritte includano tutti gli aspetti emersi nel corso della revisione."

Ai fini della Relazione richiesta dall'art. 19 del Decreto, poiché lo stesso utilizza il termine "relazione", sarà necessario, per le finalità della norma in esame, che il revisore utilizzi la forma scritta, adottando modalità di comunicazione che permettano di mantenere adeguata evidenza e formalizzazione dei temi comunicati. In ogni caso, la scelta adottata dovrà assicurare la chiarezza espositiva e un livello di dettaglio sufficiente per permettere la comprensione delle questioni fondamentali e, in particolare, delle eventuali "carenze significative".

La norma non precisa i tempi di presentazione della Relazione. È comunque da ritenersi che la Relazione debba essere emessa tempestivamente, non prima della relazione di revisione sul bilancio, e trasmessa con apposita lettera sottoscritta dal responsabile della revisione legale. Fermo restando che, in conformità ai principi di revisione sopra richiamati, le questioni fondamentali riscontrate di volta in volta dal revisore devono essere oggetto di comunicazione periodica nel corso del lavoro di revisione, la Relazione non potrà che essere finalizzata coerentemente con il completamento del processo di revisione, dovendo tener conto anche di quanto eventualmente indicato nella relazione di revisione sul bilancio.

In merito alle finalità della Relazione in questione, si ritiene opportuno che la lettera di trasmissione di tale documento contenga la precisazione che la Relazione non fornisce una garanzia che siano stati rilevati tutti i fatti e le circostanze d'interesse per lo svolgimento dei doveri attribuiti al Comitato dall'art. 19, comma 1, del Decreto né un giudizio sull'efficacia del sistema di controllo interno dell'impresa.

Essa, inoltre, conterrà uno specifico chiarimento affinché il Comitato sia edotto che la Relazione è stata redatta per l'uso esclusivo del Comitato stesso e che tale Relazione non può essere distribuita a soggetti diversi dal Comitato, né utilizzata dal Comitato per finalità diverse da quelle per le quali la stessa è stata predisposta, né in alcun modo utilizzata da terzi.

-

La significatività di una carenza o di una combinazione di carenze nel controllo interno dipende non solo dal fatto che si sia realmente verificato un errore, ma anche dalla probabilità che un errore possa verificarsi e dalla sua potenziale entità. Pertanto, carenze significative possono esistere anche se il revisore non ha identificato errori nel corso della revisione contabile.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Cfr. ISA Italia 260, paragrafo 19.

Prima di procedere all'invio della Relazione, il revisore può discutere in via preliminare i fatti e le circostanze d'interesse per lo svolgimento delle attività di *governance* con la direzione aziendale, ad eccezione di quegli argomenti che riguardano la competenza o l'integrità della direzione aziendale stessa.

L'allegato A al presente Documento di Ricerca presenta il modello di lettera per la trasmissione della Relazione richiesta dall'art. 19, comma 3, del Decreto.

#### 6. ALTRE FORME DI COMUNICAZIONE NON PREVISTE DAI PRINCIPI DI REVISIONE

Si precisa che esula dal contesto del principio di revisione internazionale (ISA Italia) 260 e, a maggior ragione, dall'art. 19 del Decreto, il tema più ampio delle comunicazioni del revisore legale ai responsabili delle attività di *governance* della società revisionata di notizie sui risultati o sullo stato di avanzamento dell'attività di revisione in corso.

Si rammenta che Assirevi ha affrontato in più occasioni il tema della comunicazione di fatti e circostanze attinenti la revisione, seguendo l'orientamento volto ad evitare l'assunzione di impegni ad emettere bozze di relazione di revisione da discutersi con gli organi di *governance* della società revisionata.

Assirevi ha infatti costantemente ribadito che eventuali profili di criticità inerenti il bilancio, ivi inclusi i commenti per l'eventuale formulazione di un "giudizio con modifica ovvero di un "giudizio negativo" nella relazione di revisione, così come la dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio o eventuali richiami di informativa sul tema della continuità aziendale devono essere portati all'attenzione e discussi con gli organi di *governance* della società revisionata, senza tuttavia procedere all'emissione di documenti che anticipino in bozza il contenuto della relazione di revisione.

L'attuale quadro sistematico dei principi di revisione induce a ribadire l'orientamento costantemente espresso da Assirevi e ad ampliarne il significato, onde evitare l'emissione di qualsivoglia documento che, anche in forme parziali ed interlocutorie, possa indurre i responsabili delle attività di *governance* della società revisionata a ritenere che tale documento anticipi le conclusioni che il revisore riporterà nella relazione finale sul bilancio. Tali conclusioni, infatti, potranno essere raggiunte dal revisore solo dopo il completamento del procedimento revisionale.

Ciò, del resto, tenuto anche conto della necessità di mantenere una chiara separazione tra ruoli e responsabilità attribuite dalla legge ai soggetti responsabili delle attività di *governance*, da un lato, e compiti del revisore legale, dall'altro lato.

Pertanto, con il presente Documento di Ricerca si ribadisce che il revisore, nelle comunicazioni ai soggetti responsabili delle attività di *governance*, non deve rilasciare la cosiddetta "*lettera di clearance*" predisposta in anticipo rispetto al completamento del lavoro di revisione<sup>10</sup>. Tale

Il comportamento raccomandato nel presente Documento di Ricerca è applicabile a tutte le tipologie di incarichi di revisione contabile.

documento, infatti, non costituisce un normale mezzo di comunicazione a terzi delle risultanze del lavoro di revisione e non è previsto dai principi di revisione.

In effetti, lettere o comunicazioni che anticipino il giudizio o i risultati del lavoro di revisione costituiscono documenti che presentano un significativo rischio di essere non correttamente interpretati nella loro effettività finalità. Peraltro, la piena assunzione in capo agli amministratori della responsabilità in merito alla rappresentazione veritiera e corretta nel bilancio della situazione patrimoniale-finanziaria e del risultato economico in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile costituisce uno dei cardini delle attestazioni formulate dagli amministratori e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari nei confronti del revisore al termine del procedimento revisionale, come indicato nei principi di revisione internazionali (ISA Italia) 210 – Accordi relativi ai termini degli incarichi di revisione e (ISA Italia) 580 - Attestazioni scritte.

GENNAIO 2016



<sup>&</sup>quot;I contenuti del presente documento, aggiornati alla data di elaborazione del documento stesso, riguardano tematiche di carattere generale, senza costituire assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati."

# Allegato A

# MODELLO DI LETTERA DI TRASMISSIONE DELLA RELAZIONE SULLE QUESTIONI FONDAMENTALI EMERSE IN SEDE DI REVISIONE LEGALE

Al Comitato per il controllo interno e la revisione contabile della Società ABC S.p.A.

In qualità di società di revisione incaricata per la revisione legale del bilancio d'esercizio [e del bilancio consolidato] chiuso al gg/mm/aa della Società ABC S.p.A., trasmettiamo in allegato la relazione (la "Relazione") prevista dall'art. 19, comma 3, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (il "Decreto").

I temi trattati nella suddetta Relazione sono stati già presentati e illustrati al Comitato per il controllo interno e la revisione contabile nel corso dell'incontro [degli incontri] tenutosi in data gg/mm/aa [nel corso dell'anno] presso [la sede sociale di ABC S.p.A.].

Precisiamo che ai fini della identificazione delle "questioni fondamentali" e delle "carenze significative nel sistema di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria" abbiamo fatto riferimento ai principi di revisione internazionale (ISA Italia) 260 – Comunicazione con i responsabili delle attività di governance e (ISA Italia) 265 - Comunicazione delle carenze nel controllo interno ai responsabili delle attività di governance ed alla direzione.

L'identificazione delle "questioni fondamentali" e delle "carenze significative" è il risultato di un processo che impone l'utilizzo del giudizio professionale del revisore sulla base di specifici elementi ed indicatori rilevati nel corso del procedimento revisionale.

Lo scopo della revisione è l'espressione di un giudizio sul bilancio; in tale ambito la revisione ha tenuto in considerazione il controllo interno pertinente alla predisposizione del bilancio, al fine di definire le procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno dell'impresa.

Le questioni fondamentali e le carenze significative oggetto della Relazione, pertanto, comprendono soltanto quelle che sono venute alla nostra attenzione nel corso del normale svolgimento della revisione del bilancio. Di conseguenza, la presente Relazione non può in alcun modo fornire garanzia che siano stati rilevati tutti i fatti e le circostanze d'interesse per lo svolgimento dei doveri attribuiti al Comitato per il controllo interno e la revisione contabile dall'art. 19, comma 1, del Decreto.

La Relazione in allegato è stata redatta per l'uso esclusivo da parte del Comitato per le finalità di cui all'art. 19, comma 3, del Decreto e, pertanto, non può essere distribuita a terzi, né utilizzata per finalità diverse. Conseguentemente, resta sin d'ora inteso che la nostra società di revisione non assume alcuna responsabilità nei confronti di terzi che ritengano di aver fatto affidamento sul contenuto della Relazione, né nei confronti del Comitato che vi faccia affidamento per finalità diverse da quelle per cui è stata predisposta.

Shbelajo

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e approfondimenti.

Distinti saluti.

Luogo, data

Società di revisione

Revisore contabile

Allegati